COMMISSIONE VI

FINANZE

32.

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 MAGGIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER LUIGI ROMITA

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Disciplina del credito peschereccio di esercizio (Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1666-B)	. 3
Romita Pier Luigi, Presidente	3
Disegno di legge (Rinvio):	
Modifiche all'articolo 36, nono comma, lettera b), della legge 2 giugno 1961, n. 454, costitutiva del Fondo interbancario di garanzia (3123)	3
Romita Pier Luigi, Presidente	3
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 187, concernente disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2666)	3
Romita Pier Luigi, <i>Presidente</i>	11, 12, 13
d'Amato Luigi	5, 7, 8, 9
Ferrari Wilmo, Relatore	5, 10
Piro Franco	11, 12, 13
Sacconi Maurizio, Sottosegretario di Stato per il tesoro	, 5, 10, 12
Serrentino Pietro 6, 7, 8	, 9, 10, 13
Umidi Sala Neide Maria	4, 7, 8
Visco Vincenzo	



La seduta comincia alle 17.

NEIDE MARIA UMIDI SALA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina del credito peschereccio di esercizio (Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1666-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina del credito peschereccio di esercizio », già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta dell'11 maggio 1988 e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 luglio del 1988.

Poiché non è ancora pervenuto il parere della V Commissione, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani 3 maggio 1989.

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 36, nono comma, lettera b), della legge 2 giugno 1961, n. 454, costitutiva del Fondo interbancario di garanzia (3123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 36, nono comma, lettera b), della legge 2 giugno 1961, n. 454, costitutiva del Fondo interbancario di garanzia ».

Poiché il relatore, onorevole Luigi Grillo, ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna per motivi familiari, la discussione del disegno di legge è rinviata alla seduta di domani 3 maggio 1989.

Per quanto riguarda, infine, il disegno di legge n. 2666, aderendo alla richiesta avanzata in tal senso dal sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio Sacconi, impegnato in riunioni del CIPE e del CIPI, rinvio alle 18,30 l'inizio della discussione.

Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,5, è ripresa alle 19.

Discussione del disegno di legge: Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 187, concernente disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2666).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 187, concernente disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 aprile 1988.

Prima di dare inizio alla discussione vorrei sottolineare, escludendo qualsiasi riferimento di carattere personale (sappiamo bene che il sottosegretario Sacconi ha fatto quanto possibile per essere presente alla seduta odierna), che l'attività della nostra Commissione risulta spesso rallentata a causa del ritardo con il quale i rappresentanti del Governo intervengono alle sedute. Per tale ragione, interpretando l'opinione di tutti i colleghi, invito il sottosegretario Sacconi a farsi portavoce presso il Governo dell'esigenza, unanimemente manifestata, di operare in condizioni di maggiore certezza sotto il profilo del rispetto dei tempi preventivamente concordati.

Nel ribadire che le considerazioni testé svolte non riguardano personalmente il sottosegretario Sacconi, sottolineo ulteriormente la necessità di tener conto dell'« impazienza » manifestata dai colleghi della Commissione rispetto ai richiamati atteggiamenti dei rappresentanti del Governo.

Luigi d'AMATO. Per la seconda volta nel corso di questo pomeriggio (analoga situazione, infatti, si è verificata in precedenza presso la Commissione affari sociali) siamo stati costretti ad attendere i rappresentanti del Governo ben oltre l'orario convenuto per l'inizio della seduta.

A fronte di tale atteggiamento, nel precisare a mia volta che la critica non è diretta alla persona del sottosegretario Sacconi, desidero sottolineare che diventa sempre più difficile svolgere con puntualità i nostri lavori. Vorrei ricordare, inoltre, che la seduta odierna segue un periodo di festività e che, prima della sospensione dell'attività parlamentare, avevamo chiesto di rinviare di un giorno la discussione dei provvedimenti in esame. Tale richiesta non è stata accolta ed oggi il Governo è costretto a sperperare un « patrimonio » che i parlamentari di questa Commissione avevano diligentemente messo a sua disposizione.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Mi associo alle proteste espresse dal collega d'Amato ed alle considerazioni svolte dal presidente. Il sottosegretario Sacconi (nemmeno io intendo rivolgere una critica di carattere personale), conoscendo preventivamente i suoi impegni, avrebbe dovuto sapere da tempo che l'inizio della seduta

odierna era stato fissato per le ore 17. Non possiamo giustificare l'atteggiamento assunto in quest'occasione, soprattutto se si considera che all'ordine del giorno era stata posta la discussione di tre provvedimenti!

Quanto alla considerazione volta a sottolineare che la seduta odierna segue una pausa festiva, ritengo si tratti di un problema che non riguarda certamente i colleghi della Commissione oggi presenti. Infatti, la seduta era stata convocata per le ore 17, quindi rinviata, su richiesta del Governo, alle ore 18,30 e, ciò nonostante, ha avuto inizio dopo un'ulteriore mezz'ora di ritardo.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che l'impossibilità di procedere all'esame degli altri due provvedimenti posti all'ordine del giorno non deriva da responsabilità dell'esecutivo.

MAURIZIO SACCONI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Chiedo scusa al presidente ed ai membri della Commissione per il ritardo che, in qualche modo, era stato annunciato dagli uffici del Ministero. Infatti, eravamo a conoscenza da giovedì o venerdì scorso (ed abbiamo provveduto a darne comunicazione) di un mio concomitante impegno presso il CIPE ed il CIPI, organi rispetto ai quali esercito le funzioni espressamente delegatemi dal ministro competente. Dalle ore 15 sono stato impegnato presso il CIPE nella discussione di importanti provvedimenti ed ho abbandonato la seduta proprio mentre si affrontavano argomenti di particolare rilevanza, rispetto ai quali il Ministero del tesoro è investito di un ruolo decisamente importante sotto il profilo propositivo. Tale situazione pone il problema del coordinamento delle attività fra i due rami del Parlamento, che operano sulla base di una programmazione dei lavori assolutamente scoordinata. Tra l'altro, le sedute dei comitati interministeriali, alle quali partecipo in qualità di rappresentante del ministro, nonostante si abbia l'accortezza di non convocarle nelle giornate di mercoledì e giovedì, sono caratterizzate da un ordine del giorno piuttosto nutrito. Nella seduta odierna, per esempio, è stata esaminata soltanto la metà dei punti iscritti all'ordine del giorno, in quanto ho dovuto abbandonare la riunione a causa della concomitanza dei lavori della Commissione finanze.

Non si vuole con ciò addebitare ogni responsabilità al Parlamento, bensì far presente che, oltre agli impegni parlamentari, esistono anche adempimenti di carattere amministrativo.

Luigi d'AMATO. Ritengo di dover riprendere la parola alla luce delle dichiarazioni rese dal sottosegretario Sacconi.

Se il Governo italiano fosse composto – come altri che svolgono pienamente i propri compiti – da venti persone tra ministri e sottosegretari, potremmo anche comprendere la situazione, ma poiché il nostro paese è dotato di un Parlamento e di un Governo pletorici, non si riesce a capire il motivo per cui tali organi non siano in grado di lavorare. La responsabilità dei ritardi nel varo di decreti e disegni di legge finisce poi per essere addebitata all'opposizione. Si tratta di una questione di stile, oltre che di legittimità democratica.

PRESIDENTE. Vorrei far rilevare che sarebbe sufficiente, da parte degli uffici legislativi dei ministeri, una maggiore considerazione degli impegni parlamentari, garantendo eventualmente la presenza di un altro sottosegretario in virtù di un temporaneo trasferimento di delega. Abbiamo l'impressione che non sempre tali uffici tengano giusto conto degli adempimenti che devono essere portati avanti in questa sede. Con un minimo di buona volontà, che senz'altro non manca, in avvenire potremo evitare che la situazione si ripresenti.

Procediamo ora alla discussione del disegno di legge. L'onorevole Wilmo Ferrari ha facoltà di svolgere la relazione.

WILMO FERRARI, *Relatore*. Signor presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il provvedimento al no-

stro esame è costituito da due articoli: con il primo viene elevato da lire centomila ad un milione il limite massimo dell'importo delle somme iscritte nei libretti per i quali si può richiedere il rilascio di duplicati. Il significato e la ragione di tale aumento sono facilmente comprensibili e sostanzialmente riconducibili alla variazione del metro monetario intervenuta dal 1975 ad oggi, nonché alla necessità di prevedere procedure speciali per facilitare il rilascio dei duplicati. Infatti, si vuole evitare che le spese sostenute dai titolari per ottenere il duplicato eccedano l'ammontare dei depositi riportati nei libretti stessi.

Con l'articolo 2 si autorizza il ministro del tesoro a procedere, qualora intervenissero significative variazioni nel metro monetario, agli ulteriori adeguamenti del suddetto limite. Si tratta di una misura necessaria per esentare il Parlamento dal provvedere legislativamente a tale adeguamento.

Auspico, pertanto, una rapida approvazione del disegno di legge.

Maurizio SACCONI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Concordo con quanto affermato dall'onorevole relatore Ferrari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Franco PIRO. Ritengo che il provvedimento sia particolarmente apprezzabile per la misura prevista all'articolo 1 e soprattutto per la disposizione contenuta nell'articolo 2, che consentirà di procedere ai successivi adeguamenti del limite massimo dell'importo entro il quale sono previste facilitazioni per il rilascio di duplicati con atti amministrativi.

Un elemento che ha costituito oggetto di approfondimento da parte mia e di altri colleghi – come Usellini, d'Amato ed Auleta – con cui ho avuto occasione di discutere, è la sorte dei libretti non rivendicati dai titolari (o dagli aventi diritto) per molti anni. Vi è il rischio che le aziende di credito possano appropriarsi delle somme depositate dai soggetti che

non esercitino per lungo tempo il proprio diritto. Secondo noi, un provvedimento come quello al nostro esame potrebbe costituire la sede idonea per stabilire che i libretti per i quali non siano intervenute operazioni per più di vent'anni, previa comunicazione reiterata per due volte mediante raccomandata con avviso di ricevimento al depositante (o a chiunque ne abbia diritto e riesca a dimostrarlo), cessino di essere fruttiferi.

Dopo l'espletamento di tale procedura, l'ammontare delle corrispondenti somme depositate e degli interessi maturati andrebbe versato - si tratta di una mia proposta – nel fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988, per il finanziamento dei provvedimenti a favore di portatori di handicap. Naturalmente, qualora si dovesse successivamente presentare l'intestatario di un libretto (o chiunque dimostri di averne titolo), l'istituto emittente sarebbe immediatamente tenuto al pagamento della somma già versata al fondo, rivalendosi sui successivi versamenti. In tal modo si garantirebbe che queste risorse, anziché essere trattenute dalle banche, siano utilizzate per finalità di preminente interesse sociale. Condivido il contenuto del disegno di legge, e poiché con l'articolo 2 stiamo procedendo ad una delegificazione, sarebbe bene evitare, al di là delle intenzioni degli stessi istituti bancari, che le somme depositate nei libretti restino a loro disposizione a totale svantaggio della collettività. Si potrebbero invece prevedere forme di utilizzazione sociale, pur con le cautele cui ho accennato.

PIETRO SERRENTINO. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, pur concordando nella sostanza sull'articolo 1, ritengo tuttavia che l'attuale ammontare di un milione sia inadeguato, se si considera che il relativo aggiornamento operato dalla legge n. 187 del 1975 prendeva a base la cifra di mezzo milione. Potrebbero anche apportarsi successive variazioni di valore ...

PRESIDENTE. Onorevole Serrentino, nell'anno da lei indicato il valore di base era di 100 mila lire.

PIETRO SERRENTINO. È vero, ma poi con il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 tale valore è stato elevato a 500 mila lire: questo almeno è quanto risulta dalla relazione al disegno di legge n. 729, salvo che non vi siano errori.

Franco PIRO. Si tratta del disegno di legge che il ministro del tesoro Amato ha presentato al Senato.

PIETRO SERRENTINO. Come dicevo, i decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776 (interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980) e 13 maggio 1976, n. 227 (provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976), hanno elevato a lire 500 mila l'importo di cui alla legge n. 187 del 1975. Quindi, ciò significa che il limite di 500 mila lire era già in vigore in quelle regioni fin dal 1980.

Per quanto riguarda l'articolo 2, ritengo che ogni variazione di tale limite dovrebbe essere effettuata con grande cautela dal ministro del tesoro, tenendo conto, tra l'altro, del precedente aggiornamento legislativo.

Concordo inoltre con la proposta avanzata dall'onorevole Piro (anzi mi dispiace non averla discussa con lui prima dell'inizio della seduta) di destinare ad un fondo a favore dei portatori di *handicap* le somme depositate in libretti che per determinati motivi (come, ad esempio, perdita vera e propria o distruzione) non siano più recuperabili da parte del depositante. Si tratta di importi di limitata consistenza economica, ma che comunque in questo modo potrebbero avere una giusta destinazione di carattere sociale; ribadisco pertanto la mia adesione alla proposta del collega Piro.

Desidero infine rilevare che, trattandosi di fondi fruttiferi, dopo venti anni hanno prodotto interessi rilevanti e, quindi, deve essere chiaro che il dato di riferimento è sempre la cifra di base e non gli interessi maturati, peraltro raddoppiati nell'arco di tempo considerato.

Luigi d'AMATO. Qual è il tasso di interesse che viene corrisposto sui libretti bancari?

PIETRO SERRENTINO. Con gli aggiornamenti automatici ed in base alle attuali disposizioni, il libretto al portatore presso una banca popolare a favore di un figlio minore produce un tasso di interesse superiore a quello concesso ad altre forme di risparmio. Attualmente, le banche, anche per depositi di modesta entità, corrispondono un interesse di circa l'8,50 per cento.

Luigi d'AMATO. Quindi, in otto anni la cifra iniziale raddoppia.

Il problema maggiore è costituito dal montante, dovuto al capitale ed agli interessi che maturano dopo un determinato periodo di tempo.

PIETRO SERRENTINO. L'aggiornamento effettuato dal 1980 ad oggi è abbastanza congruo; per tale motivo credo che dopo un ventennio le somme depositate dovrebbero essere infruttifere, per evitare possibili speculazioni da parte degli istituti bancari, perché ciò impedirebbe tra l'altro di realizzare le finalità sociali suggerite dall'onorevole Piro. Non mi sembra quindi opportuno stabilire il « blocco » delle somme in giacenza, né fissare alcuna condizione per gli interessi.

Franco PIRO. Vorrei precisare, onorevole Serrentino, che secondo la mia proposta i libretti in questione dopo venti anni cesserebbero di essere fruttiferi e sia le somme depositate sia gli interessi maturati dovrebbero essere devoluti al fondo a favore di portatori di handicap.

PIETRO SERRENTINO. Se introduciamo il criterio della giacenza infruttifera dopo il ventesimo anno e ipotizziamo

che l'operazione di versamento nel fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro avviene dopo cinque anni, gli istituti bancari nel frattempo realizzano un lucro. Per quanto mi riguarda, sarei del parere di non fissare alcun « tetto » (anche perché l'eventuale rendimento avrebbe una contropartita di carattere fiscale) e di introdurre il criterio della giacenza infruttifera. A mio avviso, sarebbe preferibile non intervenire in questo campo e limitarci a fissare la data in cui dovrebbe avvenire il trasferimento delle somme al relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Desidero esprimere il nostro parere favorevole sul disegno di legge n. 2666, il quale mira a snellire le operazioni per l'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore, prevedendo un adeguamento rispetto alla somma di lire centomila indicata nella legge n. 187.

L'articolo 2, a proposito del quale preannuncio la presentazione di un emendamento, demanda al ministro del tesoro il compito di provvedere alle variazioni del limite di un milione indicato nell'articolo 1 ogni qualvolta ciò sia necessario. A tale riguardo, mi chiedo se non varrebbe la pena, tenendo conto dell'opinione dell'onorevole Serrentino, di esplicitare che tali variazioni siano determinate dalla svalutazione nel frattempo intercorsa, piuttosto che lasciare al Governo una delega svincolata da ogni criterio oggettivo.

Per quanto riguarda la proposta avanzata dall'onorevole Piro, di cui ho discusso con lui poco prima dell'inizio della seduta, non vi è dubbio che presenti aspetti interessanti, ma altrettanti ve ne sarebbero da chiarire. In primo luogo, andrebbe quantificata l'entità e la reale portata delle somme depositate presso le banche.

Altra questione è quella relativa alla tutela più completa dei risparmiatori. È evidente che quando un titolare di libretto non si presenti a effettuare operazioni per venti anni, nonostante siano stati inviati uno o più solleciti, occorre tenerne conto.

PIETRO SERRENTINO. A tal proposito mi domando come possa essere effettuato un sollecito rispetto al possessore di un libretto al portatore!

NEIDE MARIA UMIDI SALA. È chiaro che possiamo prevedere mille eventualità, ma vi può essere sempre un ulteriore caso di una persona che per i motivi più vari non si presenti allo sportello bancario per effettuare operazioni per un certo numero di anni; nonostante ciò, il risparmiatore va sempre tutelato anche rispetto alla possibilità che il deposito sia infruttifero. A mio avviso il deposito dev'essere sempre fruttifero, ma si può accettare che dopo un certo numero di anni di mancato utilizzo esso venga trasferito al fondo previsto dal disegno di legge, con l'ulteriore garanzia che qualora il depositante si dovesse presentare, gli dovrebbe essere restituita la somma di cui era inizialmente in possesso con gli interessi maturati. È chiaro che occorre stabilire su quale ente debbano gravare gli interessi per il tempo intercorso dai venti anni a quando il trasferimento al fondo viene effettuato: è chiaro che non può essere la banca a farvi fronte.

Ammettiamo che un deposito superi, considerando anche gli interessi maturati, la cifra di un milione: è chiaro che la banca dovrà procedere all'ammortamento del deposito, prima di effettuare il passaggio al fondo, oppure dovrà estinguere il libretto. Si tratta di una questione da chiarire.

PIETRO SERRENTINO. Il libretto è automaticamente aggiornato.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Qualora il conto dovesse essere estinto dopo venti anni, al fondo dovrebbe essere destinato il nuovo capitale più gli interessi maturati nei venti anni, ma mi domando se in tal caso preventivamente la banca dovrebbe estinguere il rapporto con il risparmiatore.

In conclusione, il gruppo comunista è tendenzialmente favorevole al provvedimento, anche se nutre dubbi circa la possibilità che esso sia il mezzo più idoneo per affrontare il problema.

VINCENZO VISCO. La norma più importante del disegno di legge a mio avviso è contenuta nell'articolo 2, attraverso il quale la materia viene delegificata, di modo che il Parlamento non debba più occuparsene.

Sono arrivato alquanto in ritardo e non ho potuto seguire la discussione che si è svolta per quanto attiene alla proposta, che l'onorevole Piro ha maturato forse durante l'attesa del Governo!

Io non conosco le dimensioni del fenomeno. Non so, in altri termini, se si tratti di cifre globalmente rilevanti; non so neanche che cosa succeda sulla base dell'attuale legislazione.

PIETRO SERRENTINO. Le dimensioni del fenomeno sono modestissime. Attualmente le cifre rimangono immobilizzate e continuano a maturare interessi.

VINCENZO VISCO. Proprio per questo, è delicato interferire con il diritto di proprietà, effettuando un vero e proprio esproprio. Occorre un minimo di cautela: se il depositante a un certo punto si fa vivo, è chiaro che non può rimetterci la banca, ma qualcuno deve restituire i fondi.

Sono contrario, per le motivazioni espresse, all'emendamento dell'onorevole Piro.

FRANCO PIRO. Peraltro, non ho ancora presentato tale emendamento.

Luigi d'AMATO. Da quanto afferma il collega Visco, si deduce che al Governo non conviene arrivare in ritardo, perché in tal caso il Parlamento ha il tempo di pensare e quindi di formulare proposte alternative!

Per la verità, l'idea dell'onorevole Piro era nata qualche giorno fa, tanto è vero che fino da allora mi sono dichiarato di-

sponibile a firmare un emendamento di questa natura. Tale emendamento nasce dalla convinzione, suffragata da dati in nostro possesso anche se non definitivi. che dopo un certo numero di anni le banche finiscano per incamerare depositi molto consistenti.

Sentiamo innanzitutto l'esigenza di non consentire alle banche di incamerare i depositi; in secondo luogo, abbiamo il dovere di non espropriare i portatori dei libretti.

Il problema va ulteriormente meditato: ad esempio, suggerisco al collega Piro di inserire una norma tendente a stabilire che la banca non possa incamerare a nessun titolo le somme depositate in libretti nominativi, al portatore oppure vincolati. Tale norma ovviamente dovrebbe riguardare sia le banche, sia gli uffici postali (in alcuni piccoli paesi molte persone effettuano depositi di questo tipo). Il problema a mio avviso deve riguardare tutti gli istituti di credito, tutte le casse di risparmio, tutte le banche pubbliche e private.

Vi è poi la proposta, elaborata insieme al collega Piro e dallo stesso illustrata in precedenza, volta a destinare l'ammontare delle somme depositate e degli interessi maturati al finanziamento dei provvedimenti in favore dei portatori di handicap, previo incremento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988. Tale proposta, che si ispira ad apprezzabili finalità sociali, riguarda le somme di danaro rispetto alle quali non è possibile individuare un « padrone », delle quali, pertanto, le banche si appropriano.

A me pare che un obiettivo tanto rilevante giustifichi senz'altro l'opportunità di introdurre una modifica al testo in esame. Ovviamente, occorrerà procedere a preventive valutazioni, pervenendo ad opportuni accertamenti e verifiche, così come suggerito dai colleghi intervenuti nel corso della discussione.

Quanto alle preoccupazioni espresse in merito alla necessità di sottoporre nuovamente all'esame del Senato il testo del provvedimento (che conseguirebbe all'approvazione della proposta, qualora ne fosse formalizzata la presentazione), non ritengo si tratti di una prospettiva particolarmente grave. L'emendamento preannunciato, infatti, avrebbe il pregio di concretizzare un'iniziativa particolarmente nobile e generalmente condivisa; ciò potrebbe indurre l'altro ramo del Parlamento a licenziare il provvedimento in tempi brevissimi.

Mi dichiaro fin d'ora disponibile a sottoscrivere l'emendamento preannunciato dall'onorevole Piro, del quale condivido l'impostazione, anche se manifesto talune esitazioni in merito alla formulazione del testo che, a mio avviso, dovrebbe essere redatto in termini più precisi. Deve risultare chiaro, infatti, che le banche non possono « incamerare » il denaro della gente.

PIETRO SERRENTINO. Le banche non lo hanno fatto mai!

Luigi d'AMATO. Onorevole Serrentino, se fossi al suo posto non esprimerei tale considerazione con tanta sicurezza...

Deve risultare chiaro, in definitiva. che al Parlamento non è concesso dettare disposizioni volte ad espropriare i diritti dei risparmiatori e delle banche.

PRESIDENTE. La mia posizione è favorevole al contenuto, assai logico, del disegno di legge in esame, di cui auspico la rapida approvazione. Intendo esprimere, invece, talune perplessità non tanto sul merito della proposta formulata dall'onorevole Piro, quanto, piuttosto, sull'opportunità di recepirne il contenuto nel provvedimento in esame, a cui è legato solo dal comune riferimento alla materia dei libretti di risparmio.

Il disegno di legge n. 2666, infatti, è volto esclusivamente a facilitare la procedura di ammortamento per i libretti di risparmio nell'ipotesi in cui l'avente diritto abbia interesse a continuare ad utilizzare la somma depositata. La proposta formulata dall'onorevole Piro, inoltre, riguarda una materia diversa anche da

quella regolata dalla legge n. 948 del 1951, rispetto alla quale il provvedimento in esame introduce talune modifiche.

Per tali ragioni, esigenze di logica legislativa dovrebbero indurci ad esaminare la questione posta dal collega Piro in una diversa sede. Oltretutto, il problema prospettato non è di lieve entità e introduce una pluralità di interrogativi in quanto, una volta posto, finirebbe col riguardare qualsiasi altra forma di deposito e di proprietà non utilizzata o lasciata decadere.

In definitiva, riterrei opportuno affrontare l'esame dell'iniziativa proposta dall'onorevole Piro in una sede diversa che potrebbe essere rappresentata, per esempio, dalla discussione di un provvedimento legislativo avente ad oggetto la disciplina delle ipotesi di diritti di proprietà non esercitati per abbandono da parte del titolare.

PIETRO SERRENTINO. Pare che in talune banche vi siano cassette di sicurezza non aperte da quarant'anni!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

WILMO FERRARI, Relatore. Pur apprezzando le valutazioni espresse dal collega Piro, condivido la proposta formulata dal presidente dal momento che, a mio avviso, è opportuno procedere sollecitamente alla definizione dell'iter del disegno di legge in esame, anche in considerazione del fatto che l'approvazione da parte della VI Commissione permanente del Senato risale addirittura all'aprile 1988.

Occorre considerare, inoltre, che l'accoglimento della proposta dell'onorevole Piro comporterebbe la necessità di valutare molteplici situazioni. Infatti, in questa materia (ne sono a conoscenza, avendo prestato la mia attività per un lungo periodo presso una cassa di risparmio), esiste una casistica talmente ampia, ed i diritti coinvolti sono tanto diversificati, da rendere indispensabile un esame più approfondito. Personalmente, sono

contrario a bloccare l'iter del disegno di legge in attesa di pervenire a tale approfondimento.

Pertanto, pur prendendo atto dell'ampia adesione manifestata sulla proposta dell'onorevole Piro, riterrei prioritario procedere alla rapida approvazione del disegno di legge in esame, per agevolare tutti coloro che, trovandosi in stato di necessità, sono bloccati da procedure costosissime. Occorre considerare, infine, che l'emendamento preannunciato si riferisce ad una materia totalmente diversa da quella disciplinata dal disegno di legge.

Quanto alla proposta, formulata dall'onorevole Umidi Sala, di fare riferimento alla sopravvenuta svalutazione nei successivi adeguamenti, disposti dal ministro del tesoro, del limite entro il quale sono previste facilitazioni nel rilascio di duplicati, pur riconoscendo la fondatezza delle ragioni addotte, mi rimetto alla valutazione del Governo.

MAURIZIO SACCONI, Sottosegratario di Stato per il tesoro. Per quanto riguarda l'articolo 2, credo che sarebbe opportuno, per una volta che si procede ad una delegificazione, non porvi vincoli. Nel caso specifico, sarà il ministro del tesoro a valutare la variazione del limite di cui all'articolo 1 con la periodicità che verrà stabilita sulla base dell'andamento del tasso dell'inflazione. Non mi pare che si debbano ravvisare particolari pericoli in deleghe di questo genere, senza fissazione di parametri certi; infatti, il requisito della « modica quantità » non fa sorgere problemi, poiché non attiene ad ipotesi di reato.

Per quanto riguarda la questione, molto più complessa, sollevata dall'onorevole Piro, ritengo che più opportunamente potrebbe essere discussa in sede di esame dalle proposte di legge in tema di trasparenza bancaria; non a caso l'articolato di cui si occupa il competente Comitato ristretto tratta anche dei depositi a tempo indeterminato, soprattutto sotto il profilo della tutela del risparmiatore. Occorre partire, in merito a questo pro-

blema, dalla forma contrattuale per poi dedurne ipotesi come quella avanzata dal collega Piro e per farne discendere conseguenze legislative. Infatti, è proprio la forma contrattuale a non consentire di esercitare facilmente un esproprio di tal genere in nome della pubblica utilità.

In conclusione, se la Commissione insiste nel richiedere una stima del volume dei depositi di cui stiamo discutendo, il Governo non si oppone, ma ribadisce la posizione favorevole ad una rapida approvazione del disegno di legge, il cui *iter* è già stato perfezionato dal Senato.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articolo aggiuntivo:

All'articolo 1, al capoverso, sostituire le parole: norme speciali per con le seguenti: , secondo modalità definite con decreto del ministro del tesoro, norme volte a. 1. 1.

Piro.

All'articolo 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo conto della svalutazione nel frattempo intervenuta. 2. 1.

Umidi Sala, Auleta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I libretti sui quali non sono intervenute operazioni per più di venti anni, previo avviso reiterato per due volte mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al depositante, se noto alla banca, sono estinti. L'ammontare delle somme depositate e degli interessi maturati è versato al fondo « Provvedimenti in favore di portatori di handicap » di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del. Ministero del tesoro. Qualora si presenti l'intestatario del libretto o chiunque dimostri di averne diritto, l'istituto emit-

tente è tenuto al pagamento della somma versata al fondo, rivalendosi sui successivi versamenti.

2. 01.

Piro, Orciari.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

- 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, come modificato dall'articolo unico della legge 26 maggio 1975, n. 187, è sostituito dal seguente:
- « Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera l'importo di lire un milione ».

L'onorevole Piro ha presentato l'emendamento 1.1, di cui è già stata data lettura.

Franco PIRO. L'emendamento 1.1 è volto ad introdurre una modifica che ritengo necessaria in quanto l'articolo, nella sua formulazione, non mi soddisfa assolutamente. La mia proposta intende ovviare all'attuale situazione per cui ogni azienda di credito adotta del tutto autonomamente le norme che facilitano il rilascio di duplicati. Pertanto, mi sembra opportuno prevedere la facoltà del ministro del tesoro di stabilire criteri uniformi, in quanto in alcuni casi una sorta di « giurisdizione domestica » ha determinato oggettive difficoltà per il contraente più debole. Probabilmente molte delle norme già poste in essere da talune banche risalgono ad epoche in cui l'esigenza di garantire la trasparenza dell'attività bancaria non era forte come lo è oggi.

Vorrei aggiungere, inoltre, alla luce del detto « il meglio è nemico del bene », che continuare a richiedere un perfezionamento di procedure che spesso appartengono alla contrattualistica, potrebbe determinare un ritardo nell'approvazione di una norma che mette fine ad un'ingiustificata situazione di privilegio e di indebito guadagno, non solo della banca ma anche del fisco.

Invito, inoltre, il Governo a chiarire in quale modo intenda affrontare le questioni poste dal mio articolo aggiuntivo 2.01, sul quale pertanto insisto. Allo stesso modo, insisto sull'emendamento 1.1, in quanto l'attuale dizione potrebbe a mio giudizio prestarsi, in sede giurisdizionale, a critiche di non poco conto.

PRESIDENTE. Poiché da più parti è stata avverita l'esigenza di ulteriori approfondimenti circa le questioni poste dall'articolo aggiuntivo 2. 01 dell'onorevole Piro, riterrei opportuno rinviare alla seduta di domani il seguito della discussione. Ma prima vorrei un chiarimento dall'onorevole Piro sul suo emendamento 1. 1, per sapere se il decreto del ministro del tesoro, che stabilisce le modalità per l'adozione da parte degli istituti di credito di norme con cui facilitare il rilascio di duplicati, debba avere valore vincolante o se invece le aziende di credito possano anche stabilire norme più favorevoli per i piccoli risparmiatori.

Franco PIRO. Signor presidente, vorrei innanzitutto precisare che in base alla mia proposta sarebbe preclusa alle aziende di credito una reformatio in peius del decreto ministeriale, mentre esse potrebbero sempre decidere un trattamento diverso, purché non sia penalizzante per l'utente.

PRESIDENTE. Quindi, gli istituti di credito potrebbero anche stabilire norme in deroga a quelle del decreto del ministro del tesoro.

Franco PIRO. È esatto, purché, ripeto, siano migliorative.

PRESIDENTE. A mio avviso, sarebbe | fezionato. Invece, in assenza di modifiche, opportuna una riformulazione dell'emen- si potrebbe procedere rapidamente alla

damento 1. 1, nel senso che il risparmiatore dovrebbe essere assoggettato soltanto alle norme del decreto ministeriale per evitare che si creino tante procedure diversificate, riservandosi al ministro del tesoro la decisione in ordine alle modalità, che in tal modo diverrebbero vincolanti per tutti gli utenti.

MAURIZIO SACCONI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei invitare la Commissione a riflettere sull'opportunità che il disegno di legge sia modificato, perché gli emendamenti degli onorevoli Piro ed Umidi Sala non appaiono poi così rilevanti in quanto concernono modalità procedurali che, finora, non hanno creato problemi, essendo ormai consolidate e positive. D'altro canto, il provvedimento governativo è stato presentato soltanto allo scopo di correggere l'importo minimo dei libretti bancari assoggettati ad ammortamento, anche perché, ripeto, sotto il profilo dell'applicazione della normativa, ormai in vigore da quarant'anni, non si sono registrati problemi di sorta.

Peraltro, se la Commissione ritenesse di modificare il disegno di legge, il Governo non sarebbe propriamente favorevole, perché gli emendamenti degli onorevoli Piro e Umidi Sala non comportano modifiche rilevanti. Ad avviso del Governo, non sarebbe opportuno rinviare al Senato il disegno di legge soltanto per queste modifiche, perché, ripeto, appaiono poco significative; non vi è dubbio che si potrebbe pervenire ad un testo anche più elaborato, ma il provvedimento in questione non può essere paragonato ad un documento della Banca d'Italia.

Pertanto, se fosse necessario lasciare ai proponenti degli emendamenti il tempo di riflettere sulla mia proposta, potremmo sospendere ora l'esame del provvedimento. Nell'eventualità che la Commissione intenda pervenire a modifiche sostanziali, accogliendo ad esempio l'articolo aggiuntivo 2.01 presentato dall'onorevole Piro, il provvedimento trasmesso dal Senato potrebbe essere ulteriormente perfezionato. Invece, in assenza di modifiche, si potrebbe procedere rapidamente alla

sua approvazione (a mio avviso ciò sarebbe preferibile), rinviando il seguito della discussione alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Mi sembra la soluzione migliore, purché il Governo sia in grado di fornire i dati richiesti entro domani mattina.

Franco PIRO. A mio avviso, è improbabile che il Governo riesca ad acquisire le informazioni necessarie in tempi brevi, data l'ora; anche per questo motivo, potremmo rinviare la discussione a giovedi mattina.

PIETRO SERRENTINO. Invito il collega Piro a ritirare il suo articolo aggiuntivo 2.01 per trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il ministro del tesoro, insieme alle organizzazioni rappresentative del sistema bancario, a studiare il problema delle giacenze, in termini di capitali e di interessi, non superiori globalmente al milione, per trasferirle in un fondo estraneo alla gestione bancaria.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a valutare l'opportunità di non introdurre modifiche di modesta entità, come auspicato dal Governo, al fine di non ritardare l'iter del provvedimento. Pertanto, per consentire una riflessione da parte dei gruppi su questo argomento, rinvio il seguito della discussione alla seduta di domani.

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 17 maggio 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO